



Berna, il 28 gennaio 2026

Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025

Rapporto esplicativo
per l'indizione della procedura di
consultazione



Compendio

In seguito alle raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, il Consiglio federale ha proceduto a una verifica approfondita delle commissioni extraparlamentari. Ne conseguono, in particolare, lo scioglimento di nove commissioni, la riorganizzazione integrale della Commissione federale di accreditamento, la riduzione del numero dei membri della Commissione delle professioni mediche, la fusione di nove commissioni (ridotte a tre), nonché una modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Situazione iniziale

A seguito delle ripetute critiche sulla composizione, i costi e l'utilità delle commissioni extraparlamentari, nel 2021 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha deciso di eseguire un'ispezione e ha incaricato il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di effettuare una valutazione. Il CPA è giunto alla conclusione che le prestazioni fornite dalle commissioni poggiano su basi materiali solide e ampiamente riconosciute e sono fornite tempestivamente ai vari destinatari. La CdG-S rileva la necessità di intervenire in particolare per quel che concerne le decisioni istitutive e la verifica periodica della ragion d'essere di tali commissioni e ha formulato cinque raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale.

Per attuare le raccomandazioni si è deciso di procedere a una verifica in due fasi in modo da chiarire, nella prima fase, quali commissioni sciogliere o fondere, e analizzare, nella seconda, la composizione delle commissioni le decisioni istitutive. Poiché una parte delle commissioni interessate sono disciplinate a livello di legge, il loro scioglimento o fusione renderebbe necessario procedere a modifiche legislative, ragion per cui la verifica è stata anticipata affinché le necessarie modifiche possano essere presentate al Parlamento in vista della prossima legislatura.

Occorre inoltre intervenire sul piano della limitazione dell'attività di comunicazione e di lobby delle commissioni nei confronti del Parlamento e su quello del disciplinamento giuridico del loro scopo.

Contenuto del progetto

L'avamprogetto prevede lo scioglimento di nove commissioni extraparlamentari, la riorganizzazione integrale della Commissione federale di accreditamento, la riduzione del numero di membri della Commissione delle professioni mediche, la fusione di nove commissioni (che diventerebbero tre) nonché una modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e della relativa ordinanza. Ciò comporta la modifica di 16 leggi federali e di 16 ordinanze del Consiglio federale.

Indice

1	SITUAZIONE INIZIALE	7
1.1	NECESSITÀ DI AGIRE E OBIETTIVI.....	7
1.1.1	<i>Verifica nell'ambito delle elezioni per il rinnovo integrale.....</i>	<i>7</i>
1.1.2	<i>Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati</i>	<i>7</i>
1.1.3	<i>Attuazione delle raccomandazioni da parte del Consiglio federale</i>	<i>8</i>
1.1.4	<i>Ulteriori questioni</i>	<i>9</i>
1.2	RAPPORTO CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA E IL PIANO FINANZIARIO, NONCHÉ CON LE STRATEGIE DEL CONSIGLIO FEDERALE	9
1.3	MISURE GIÀ ADOTTATE.....	9
1.4	SOLUZIONI NON CONSIDERATE.....	10
1.4.1	<i>Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC).....</i>	<i>10</i>
2	PUNTI ESSENZIALI DEL PROGETTO.....	10
2.1	MODIFICA DELLA LOGA E DELLA OLOGA.....	11
2.1.1	<i>Modifica dello scopo delle commissioni extraparlamentari (art. 57a LOGA)</i>	<i>11</i>
2.1.2	<i>Comunicazione (art. 57g^{bis} LOGA).....</i>	<i>11</i>
2.1.3	<i>Elenco delle commissioni (Allegato 2 OLOGA)</i>	<i>12</i>
2.2	COMMISSIONE DEL LAVORO TRIPARTITA DELLA CONFEDERAZIONE	12
2.2.1	<i>La normativa proposta</i>	<i>12</i>
2.2.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	<i>12</i>
2.2.3	<i>Attuazione</i>	<i>12</i>
2.3	CONSIGLIO SVIZZERO DELLA SCIENZA (CSS).....	13
2.3.1	<i>La normativa proposta</i>	<i>13</i>
2.3.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	<i>13</i>
2.3.3	<i>Attuazione</i>	<i>13</i>
2.4	COMMISSIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA FORMAZIONE SVIZZERA ALL'ESTERO	14
2.4.1	<i>La normativa proposta</i>	<i>14</i>
2.4.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	<i>14</i>
2.4.3	<i>Attuazione</i>	<i>15</i>
2.5	COMMISSIONE DELLE PROFESSIONI MEDICHE (MEBEKO).....	15
2.5.1	<i>La normativa proposta</i>	<i>15</i>
2.5.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	<i>15</i>
2.5.3	<i>Attuazione</i>	<i>15</i>
2.6	COMMISSIONE D'ESAME DELLE PROFESSIONI MEDICHE UNIVERSITARIE	15
2.6.1	<i>La normativa proposta</i>	<i>15</i>
2.6.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	<i>16</i>
2.6.3	<i>Attuazione</i>	<i>16</i>
2.7	COMMISSIONE FEDERALE PER LA PROTEZIONE NBC (COMNBC).....	17
2.7.1	<i>La normativa proposta</i>	<i>17</i>
2.7.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	<i>17</i>
2.8	COMMISSIONE FEDERALE DELLA PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA, I SUPERSTITI E L'INVALIDITÀ.....	17
2.8.1	<i>La normativa proposta</i>	<i>17</i>
2.8.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	<i>18</i>
2.8.3	<i>Attuazione</i>	<i>18</i>
2.9	COMMISSIONE FEDERALE DELL'ABITAZIONE (CFAB)	18
2.9.1	<i>La normativa proposta</i>	<i>18</i>

2.9.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	19
2.9.3	<i>Attuazione</i>	19
2.10	COMMISSIONE FEDERALE DEL CONSUMO (CFC)	19
2.10.1	<i>La normativa proposta</i>	19
2.10.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	19
2.10.3	<i>Attuazione</i>	19
2.11	COMMISSIONE FEDERALE PER LA TELEMATICA IN AMBITO DI SALVATAGGIO E SICUREZZA	20
2.11.1	<i>La normativa proposta</i>	20
2.11.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	20
2.12	CONSIGLIO PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO (COTER)	20
2.12.1	<i>La normativa proposta</i>	20
2.12.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	20
2.12.3	<i>Attuazione</i>	21
2.13	COMMISSIONE PERITALE PER LA TASSA D'INCENTIVAZIONE SUI COV	21
2.13.1	<i>La normativa proposta</i>	21
2.13.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	21
2.13.3	<i>Attuazione</i>	21
2.14	COMMISSIONE FEDERALE DI ACCREDITAMENTO (AKKO)	22
2.14.1	<i>La normativa proposta</i>	22
2.14.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	22
2.14.3	<i>Attuazione</i>	22
2.15	COMMISSIONE FEDERALE PER LA PREPARAZIONE ALLE PANDEMIE (CFP)	23
2.15.1	<i>La normativa proposta</i>	23
2.15.2	<i>Compatibilità tra compiti e finanze</i>	23
2.15.3	<i>Attuazione</i>	24
3	COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI	24
3.1	COMMENTI SULLE LEGGI	24
3.1.1	<i>Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione federale (LOGA)</i>	24
3.1.2	<i>Codice delle obbligazioni (CO)</i>	26
3.1.3	<i>Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL)</i>	26
3.1.4	<i>Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)</i>	27
3.1.5	<i>Legge federale del 21 marzo 2014 sulle scuole svizzere all'estero (LSSE)</i>	27
3.1.6	<i>Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)</i>	27
3.1.7	<i>Legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed)</i>	27
3.1.8	<i>Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP)</i>	28
3.1.9	<i>Legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL)</i>	28
3.1.10	<i>Legge dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati (LDist)</i>	28
3.1.11	<i>Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)</i>	28
3.1.12	<i>Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)</i>	29
3.1.13	<i>Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)</i>	29
3.1.14	<i>Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)</i>	30

3.1.15	Legge del 21 marzo 2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA).....	30
3.1.16	Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC).....	31
3.2	COMMENTI SULLE ORDINANZE	31
3.2.1	Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).....	31
3.2.2	Ordinanza del 29 novembre 2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (OLPRI)	31
3.2.3	Ordinanza dell'11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop).....	32
3.2.4	Ordinanza del 7 settembre 2016 sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (OCCRT).....	32
3.2.5	Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)	32
3.2.6	Ordinanza del 27 giugno 2007 sulle professioni mediche (OPMed).....	32
3.2.7	Ordinanza del 26 novembre 2008 sugli esami LPMed	32
3.2.8	Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)	34
3.2.9	Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)	34
3.2.10	Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1).....	34
3.2.11	Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 3).....	34
3.2.12	Ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4).....	35
3.2.13	Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (OLL 5).....	35
3.2.14	Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)	35
3.2.15	Ordinanza del 26 novembre 2003 sulla promozione dell'alloggio (OPrA)	35
3.2.16	Ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD).....	36
4	RIPERCUSSIONI.....	36
4.1	RIPERCUSSIONI PER LA CONFEDERAZIONE	36
4.1.1	Modifica della LOGA	38
4.1.2	Commissione del lavoro tripartita della Confederazione.....	38
4.1.3	Consiglio svizzero della scienza (CSS)	38
4.1.4	Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero.....	39
4.1.5	Commissione delle professioni mediche (MEBEKO).....	39
4.1.6	Commissione d'esame delle professioni mediche universitarie.....	39
4.1.7	Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC)	39
4.1.8	Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	39
4.1.9	Commissione federale dell'abitazione (CFAB)	39
4.1.10	Commissione federale del consumo (CFC)	39
4.1.11	Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza	40
4.1.12	Consiglio per l'assetto del territorio (COTER).....	40
4.1.13	Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV.....	40
4.1.14	Commissione federale di accreditamento (AKKO)	40
4.1.15	Commissione federale per la preparazione alle pandemie	40
4.2	RIPERCUSSIONI PER I CANTONI E I COMUNI, PER LE CITTÀ, GLI AGGLOMERATI E LE REGIONI DI MONTAGNA.....	41
4.2.1	Commissione del lavoro tripartita della Confederazione.....	41
4.2.2	Commissione delle professioni mediche (MEBEKO).....	41
4.2.3	Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	41
4.2.4	Commissione federale dell'abitazione (CFAB)	41
4.2.5	Consiglio per l'assetto del territorio (COTER).....	41

4.2.6	<i>Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV</i>	42
4.2.7	<i>Commissione federale di accreditamento (AKKO)</i>	42
4.2.8	<i>Commissione federale per la preparazione alle pandemie</i>	42
4.3	RIPERCUSSIONI SULL'ECONOMIA.....	42
4.3.1	<i>Consiglio svizzero della scienza (CSS)</i>	42
4.3.2	<i>Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</i>	42
4.3.3	<i>Commissione federale dell'abitazione (CFAB)</i>	43
4.3.4	<i>Commissione federale del consumo (CFC)</i>	43
4.3.5	<i>Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV</i>	43
4.4	RIPERCUSSIONI SULLA SOCIETÀ.....	43
4.4.1	<i>Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero</i>	43
4.4.2	<i>Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</i>	43
4.4.3	<i>Commissione federale del consumo (CFC)</i>	43
4.4.4	<i>Commissione federale per la preparazione alle pandemie</i>	43
5	ASPETTI GIURIDICI	44
5.1	COSTITUZIONALITÀ	44
5.2	COMPATIBILITÀ CON GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI DELLA SVIZZERA	44
5.3	FORMA DELL'ATTO	44
5.4	SUBORDINAZIONE AL FRENO ALLE SPESE	44
5.5	RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DEL PRINCIPIO DELL'EQUIVALENZA FISCALE	44
5.6	DELEGA DI COMPETENZE LEGISLATIVE	44
5.7	PROTEZIONE DEI DATI	44
	ABBREVIAZIONI	45

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

1.1.1 Verifica nell'ambito delle elezioni per il rinnovo integrale

I membri delle commissioni extraparlamentari istituite dal Consiglio federale sono eletti per una durata di quattro anni (art. 57c della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; LOGA, nonché art. 8e dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; OLOGA). La durata del mandato coincide con la legislatura del Consiglio nazionale (art. 8g OLOGA), al cui scadere si procede a un rinnovo integrale delle commissioni. Il 22 novembre 2023 il Consiglio federale ha riconfermato tutte le commissioni extraparlamentari per il periodo amministrativo 2024–2027.

Sulla base dell'articolo 57d LOGA la ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale. Questa verifica riguarda sia le commissioni che prestano costantemente consulenza al Consiglio federale (di seguito: commissioni consultive) e sia quelle che dispongono di un potere decisionale (di seguito: commissioni decisionali). La Cancelleria federale è responsabile del coordinamento di questa verifica da parte dei dipartimenti e del rinnovo integrale (art. 8h cpv. 2 OLOGA).

1.1.2 Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati

Negli ultimi anni le commissioni consultive extraparlamentari sono state regolarmente oggetto di critiche, nell'ambito di interventi parlamentari e nei media, in particolare riguardo alla loro composizione, alle loro prestazioni, nonché ai loro costi e benefici³.

Secondo la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S), la verifica approfondita effettuata in occasione del rinnovo integrale del 2018 ha portato solo a limitati adeguamenti strutturali. Sulla scia di questa constatazione, la CdG-S ha deciso il 26 gennaio 2021 di incaricare il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di effettuare una valutazione delle commissioni consultive extraparlamentari.

La valutazione del CPA e la successiva analisi della CdG-S hanno evidenziato che le commissioni consultive extraparlamentari sono in generale istituite in modo opportuno e conforme al quadro legale⁴. Le prestazioni di tali commissioni poggiano su basi ma-

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

³ Rapporto del 20 giugno 2022 del Controllo parlamentare dell'amministrazione all'attenzione della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, n. 1.1, pag. 8.

⁴ Rapporto del 15 novembre 2022 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati; FF 2022 3006, n. 3, pag. 19

teriali solide e ampiamente riconosciute e sono fornite ai vari destinatari secondo modalità adeguate e tempestivamente⁵. Tuttavia, è stata rilevata la necessità di intervenire su più fronti, per cui nel suo rapporto del 15 novembre 2022 la CdG-S ha formulato cinque raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale, dando particolare importanza a due aspetti:

- la verifica dell'integrità e della conformità alle disposizioni di legge delle decisioni istitutive delle commissioni e la garanzia dell'accesso di tali decisioni al pubblico (Raccomandazione 2);
- la verifica della ragion d'essere delle commissioni che non si riuniscono mai o si riuniscono solo raramente oppure che non forniscono prestazioni significative all'Amministrazione federale; la verifica della possibilità di affidare maggiormente le loro prestazioni all'Amministrazione federale centrale, se queste commissioni possano essere fuse con altre commissioni (Raccomandazione 5).

Nel suo rapporto, la CdG-S ipotizzava, sulla base delle considerazioni del CPA, che determinate commissioni avrebbero potuto probabilmente essere sciolte ma sottolineava che sono poche le prestazioni che potrebbero essere fornite in modo più opportuno ed efficiente da terzi⁶.

Nel suo parere del 29 marzo 2023⁷ il Consiglio federale si è espresso sulle raccomandazioni della CdG-S e ha dichiarato che valuterà in dettaglio tutte le commissioni extraparlamentari in occasione della verifica prevista per il 2026 e presenterà un rapporto all'attenzione del Parlamento.

1.1.3 Attuazione delle raccomandazioni da parte del Consiglio federale

Allo scopo di attuare le raccomandazioni, il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti di effettuare una verifica approfondita delle commissioni extraparlamentari nel quadro del loro rinnovo integrale per il periodo amministrativo 2028–2031.

Poiché una parte delle commissioni interessate è formalmente sancita in legge, il loro scioglimento o fusione necessita di una modifica di atto normativo. Il 16 dicembre 2024, nel quadro delle deliberazioni della Conferenza dei segretari generali (CSG), i dipartimenti hanno quindi chiesto alla Cancelleria federale di anticipare la verifica di queste commissioni in modo da poter presentare al Parlamento le necessarie modifiche di legge per la nuova legislatura e di incaricarsi dei lavori per un messaggio coordinato.

Il 31 marzo 2025, su proposta della Cancelleria federale, la CSG ha deciso di effettuare la verifica in due fasi.

- Fase 1 (2025): chiarire quali commissioni sciogliere o fondere.
- Fase 2 (2026): verificare la composizione e le decisioni istitutive delle commissioni da preservare in vista del rinnovo integrale nel 2027 per il periodo amministrativo 2028–2031.

⁵ FF 2022 3007 n. 4.1, pag. 27; FF 2022 3006, n. 2.5.1, pag. 14 seg.

⁶ FF 2022 3006, n. 2.7.1, pag. 18

⁷ FF 2023 835

Nel quadro della prima fase della verifica i dipartimenti hanno proposto lo scioglimento di 17 commissioni e la fusione di nove commissioni in modo da ridurre il numero a tre. Come deciso dal Consiglio federale il 5 novembre 2025, lo scioglimento di 10 commissioni e la fusione di altre nove sono oggetto della presente consultazione.

1.1.4 Ulteriori questioni

In occasione delle discussioni sulla mozione 25.3018 (mozione poi respinta) nella Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e nel Consiglio degli Stati, l'influenza diretta delle commissioni extraparlamentari e dei loro membri sulle deliberazioni parlamentari (attività di lobby) è stata considerata problematica.

L'articolo 57a LOGA definisce inoltre lo scopo delle commissioni extraparlamentari. Nel suo rapporto il CPA ha giustamente sottolineato che determinate commissioni forniscono prevalentemente o quasi esclusivamente prestazioni che non sono destinate né al Consiglio federale e nemmeno all'Amministrazione federale. È prevista quindi una precisazione dell'articolo 57a LOGA per considerare meglio l'attuale prassi.

1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 2020⁸ sul programma di legislatura 2019–2023 e nel decreto federale del 21 settembre 2020⁹ sul programma di legislatura 2019–2023.

1.3 Misure già adottate

Il 5 novembre 2025, il Consiglio federale ha deciso di sciogliere tre commissioni¹⁰ in concomitanza con la nuova legislatura, dunque con effetto dal 1° gennaio 2028. Ha chiesto ai dipartimenti di preparare le modifiche di ordinanza necessarie in vista dello scioglimento di altre quattro commissioni¹¹ entro la fine 2027. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è stato incaricato di esaminare entro la fine del 2026 quale sia la forma organizzativa più appropriata per la Commissione peritale federale preposta alla valutazione dell'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita. Il Collegio ha inoltre affidato al Dipartimento federale dell'interno (DFI) il mandato di esaminare entro la fine del 2026 la possibilità di fondere due commissioni¹². I dipartimenti sono stati

⁸ FF 2020 1565

⁹ FF 2020 7365

¹⁰ La Commissione di sorveglianza della Collezione Oskar Reinhart Am Römerholz a Winterthur continuerà ad esistere ma con una forma giuridica più appropriata. La Commissione federale per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi e la Commissione federale per le questioni spaziali saranno sciolte e i loro compiti ripresi dall'Amministrazione federale.

¹¹ La Commissione federale della fondazione Gottfried Keller continuerà ad esistere ma con una forma giuridica più appropriata. I compiti della Commissione federale di geologia, del Comitato nazionale svizzero per la FAO e della Commissione per la ricerca nel settore stradale saranno ripresi dall'Amministrazione federale.

¹² La Commissione federale d'arte e la Commissione federale del design.

incaricati di preparare la riduzione del numero dei membri di tre commissioni¹³. Ad eccezione della riduzione riguardante la Commissione delle professioni mediche¹⁴, queste decisioni non sono oggetto della presente procedura di consultazione.

1.4 Soluzioni non considerate

1.4.1 Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC)

Dopo aver esaminato la possibilità di una nuova forma organizzativa per la Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC) il Consiglio federale è giunto alla conclusione che l'attuale forma di commissione extraparlamentare è ancora adeguata. Visti la sua natura e i suoi compiti, così come definiti all'articolo 59 della legge federale del 21 giugno 2019¹⁵ sugli appalti pubblici (LAPub), la CAPCC può essere composta solo da rappresentanti dell'ente pubblico che, in virtù delle rispettive funzioni nelle amministrazioni federale e cantonali, hanno competenze specifiche in materia di appalti pubblici. La presidenza da parte di un rappresentante dell'Amministrazione federale è giustificata dal fatto che la negoziazione e la gestione degli accordi internazionali nel settore degli appalti pubblici rientrano nelle competenze della Confederazione. Un rappresentante di alto rango dell'Amministrazione federale a livello di ufficio responsabile (SECO) è il più adatto a rappresentare la posizione della Svizzera negli organismi internazionali e a garantire l'attuazione coerente degli obblighi del Paese nel diritto nazionale. L'esame della CAPCC ha inoltre confermato che i requisiti per il suo mantenimento come commissione extraparlamentare continuano a essere soddisfatti e che la CAPCC non causa costi aggiuntivi.

2 Punti essenziali del progetto

L'avamprogetto prevede lo scioglimento di nove commissioni extraparlamentari¹⁶, la riorganizzazione integrale della Commissione federale di accreditamento¹⁷, la riduzione del numero dei membri della Commissione delle professioni mediche¹⁸, la fusione di nove commissioni, che verrebbero ridotte a tre¹⁹, nonché una modifica della LOGA e della sua ordinanza²⁰. Ogni proposta è presentata di seguito.

¹³ La Commissione svizzera per l'UNESCO e la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili saranno ridotte a cinque membri ciascuna. I progetti dovranno essere presentati al Consiglio federale entro la fine del 2026. La riduzione del numero dei membri della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) è illustrata in questo progetto (v. n. 2.5)

¹⁴ V. n. 2.5

¹⁵ RS 172.056.1

¹⁶ V. n. 2.3, 2.4, 2.7 e 2.9 – 2.15.

¹⁷ V. n. 2.14.

¹⁸ V. n. 2.5.

¹⁹ V. n. 2.2, 2.6 e 2.8.

²⁰ V. n. 2.1.

2.1 Modifica della LOGA e della OLOGA

2.1.1 Modifica dello scopo delle commissioni extraparlamentari (art. 57a LOGA)

L'articolo 57a LOGA definisce lo scopo delle commissioni extraparlamentari: prestare costantemente consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti. Nel commento di cui al pertinente messaggio si precisa che per «consigliare *in permanenza*» s'intende l'attività di un ampio ventaglio di organi che svolgono compiti pubblici per conto del Governo e dell'Amministrazione²¹. Nel suo rapporto del 20 giugno 2022 all'attenzione della CdG-S, il CPA ha giustamente sottolineato che determinate commissioni forniscono prevalentemente o quasi esclusivamente prestazioni che non sono destinate né al Consiglio federale e nemmeno all'Amministrazione federale²². È il caso, ad esempio, delle commissioni incaricate di organizzare gli esami per determinate professioni. Gli organi interessati non corrispondono a nessuna altra categoria esistente all'interno della Confederazione e, inoltre, soddisfano le condizioni previste dall'articolo 57b LOGA per l'istituzione di una commissione extraparlamentare. La modifica prevede di precisare l'articolo 57a LOGA per adeguarlo alla prassi. Questa modifica non dovrebbe comportare che altri organi possano rientrare nella categoria delle commissioni extraparlamentari. La modifica mira semplicemente a considerare in modo più trasparente la grande varietà di commissioni extraparlamentari. Gli adeguamenti non avranno pertanto ripercussioni sul numero di commissioni extraparlamentari.

2.1.2 Comunicazione (art. 57g^{bis} LOGA)

Nel quadro dei dibattiti nel Consiglio degli Stati in merito alla mozione della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale 25.3018 Ridurre il numero delle commissioni extraparlamentari, è stato valutato problematico il numero di lettere indirizzate ai parlamentari dalle commissioni extraparlamentari. Per risolvere il problema, si propone di aggiungere un articolo nella LOGA al fine di vietare ai membri e alle segreterie delle commissioni di contattare direttamente il Parlamento e i suoi membri. Lo scopo di una commissione extraparlamentare è in particolare consigliare il Consiglio federale e l'Amministrazione federale e non il Parlamento. Inoltre, in linea di principio non rientra nei compiti di una commissione extraparlamentare svolgere attività di lobby. In futuro, quindi, le commissioni extraparlamentari dovranno passare tramite il dipartimento a cui sono attribuite per trasmettere un messaggio al Parlamento. Numerose commissioni extraparlamentari sono sancite in leggi, in particolare le commissioni decisionali (art. 57a cpv. 2 LOGA). Il legislatore potrà comunque prevedere delle eccezioni nelle leggi speciali relative a tali commissioni, qualora lo ritenga opportuno.

²¹ FF 2007 6027, in particolare 6037

²² FF 2022 3007 n. 3.3. in fine

2.1.3 Elenco delle commissioni (Allegato 2 OLOGA)

Le commissioni extraparlamentari sono elencate nell'allegato 2 dell'OLOGA. Celle-ci doit donc être adaptée en prévision des dissolutions présentées. L'elenco in questione deve dunque essere adeguato alla luce degli scioglimenti illustrati.

2.2 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione

2.2.1 La normativa proposta

La Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone (18 membri) è unificata alla Commissione federale del lavoro (19 membri) per formare la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione. La nuova commissione conta 15 membri, di cui cinque rappresentano le associazioni dei lavoratori, cinque le associazioni dei datori di lavoro, due la Confederazione e tre i Cantoni. La rappresentanza federale è composta da un membro della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e un membro della Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Quest'ultimo, di norma il capo della Direzione del lavoro, presiede la Commissione.

Dalla fusione risulta una commissione più agile, che si concentra sull'attuazione e sugli organi esecutivi (Cantoni e parti sociali). Questa misura consente inoltre di ottimizzare l'impiego delle risorse, permettendo di risparmiare una parte delle indennità giornaliere per le sedute e una parte dell'onere amministrativo per tutte le parti coinvolte.

2.2.2 Compatibilità tra compiti e finanze

La riduzione delle indennità giornaliere risultante dalla riduzione del numero di membri (da 37 a 15) e del possibile numero di sedute comporterà un risparmio annuo di circa 18 000 franchi (indennità giornaliere, spese, segreteria).

La Commissione risultante dalla fusione continuerà a garantire i compiti elencati all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni (CO)²³ e all'articolo 34 della legge del 13 marzo 1964²⁴ sul lavoro (LL).

2.2.3 Attuazione

La Commissione emana un regolamento che definisce i dettagli della sua organizzazione e che è approvato dal DEFR.

²³ RS 220

²⁴ RS 822.11

2.3 Consiglio svizzero della scienza (CSS)

2.3.1 La normativa proposta

Il CSS deve essere sciolto in quanto i requisiti e le sfide nel campo della ricerca e dell'innovazione (settore ERI) hanno subito notevoli cambiamenti. In questo contesto, anche le esigenze in materia di valutazioni sistemiche, trasmissione di informazioni e consulenza politica hanno subito fondamentalmente mutate. Oggi il DEFR esamina regolarmente la politica di ricerca e innovazione ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 Legge federale del 14 dicembre 2012²⁵ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI), mediante valutazioni esterne, perizie e confronti internazionali. Inoltre, i principali attori del settore ERI (Consiglio dei PF, swissuniversities, FNS, Innosuisse, accademie) sono incaricati di elaborare pianificazioni strategiche, tenendo esplicitamente conto delle sfide nazionali e internazionali. Queste conclusioni sono integrate nell'elaborazione dei messaggi ERI, che sono oggetto di procedure di consultazione.

Dalla creazione del CSS, nel 1965, le strutture di valutazione, informazione e consulenza sono profondamente cambiate. Il pubblico esige trasparenza e partecipazione, che sono garantite dalle procedure di consultazione dei messaggi ERI. Le sfide nazionali e internazionali richiedono competenze rapide e specializzate piuttosto che rapporti molto dettagliati.

In futuro, le prospettive esterne critiche dovranno essere rafforzate in modo mirato. Gli attuali processi di valutazione rimarranno in linea di principio in vigore, ma dovranno essere rielaborati e sviluppati per il messaggio ERI 2029–2032. Gli obiettivi generali sono l'indipendenza, la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali per tutti gli attori e i responsabili politici.

2.3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Il CSS è l'organo consultivo del Consiglio federale per le questioni relative alla politica nel campo della scienza, delle scuole universitarie, della ricerca e dell'innovazione. Elabora un programma di lavoro per ogni legislatura.

È necessario rafforzare lo sguardo critico di istanze indipendenti, sia a livello nazionale che internazionale, sul sistema svizzero di educazione, ricerca e innovazione (ERI), così come gli scambi costruttivi tra gli attori coinvolti. Inoltre, i processi di valutazione a cui il CSS partecipa attualmente saranno in linea di principio mantenuti. Lo scioglimento del CSS consentirà di risparmiare 172 000 franchi all'anno (indennità giornaliera, spese).

2.3.3 Attuazione

Alcuni processi di valutazione saranno riorganizzati in vista del messaggio ERI 2029–2032. Le procedure dovranno diventare più efficienti e i processi di selezione si svolgeranno in totale indipendenza. Verrà rafforzato lo sguardo critico esterno sul sistema svizzero di ricerca e innovazione. Infine, la trasparenza aumenterà grazie a scambi

²⁵ RS 420.1

regolari all'interno degli organi esistenti del sistema ERI e alla procedura di consultazione dei messaggi ERI.

Come indicato al capitolo 3.1.6, le valutazioni dovranno essere effettuate periodicamente da commissioni di esperti o da istituzioni di valutazione il più possibile indipendenti dal sistema svizzero ERI, che applichino standard internazionali e collaborino con esperti internazionali. La procedura di selezione per la concessione degli aiuti ai sensi dell'articolo 15 LPRI sarà resa più coerente. Si prevede di introdurre nuove procedure di selezione già nel quadro del messaggio ERI 2029–2032.

Nell'ambito dell'organizzazione formale della gestione delle crisi, l'8 dicembre 2023 è stato firmato da diversi partner del settore ERI l'accordo di collaborazione relativo all'organizzazione della consultazione scientifica dell'Amministrazione federale in caso di crisi. Tuttavia, i loro rispettivi ruoli in questa organizzazione di crisi sono molto diversi. Mentre la Conferenza dei rettori *swissuniversities* sarà il punto di contatto per l'Amministrazione federale in caso di crisi e dovrà proporre gli scienziati altamente specializzati più appropriati, il Consiglio svizzero della scienza (CSS), in quanto organo puramente consultivo senza capacità operative, non ha alcun ruolo specifico. Di conseguenza, l'abolizione del CSS non ha alcuna incidenza sull'organizzazione di crisi della Confederazione.

2.4 Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero

2.4.1 La normativa proposta

La Confederazione sostiene in tutto il mondo 17 scuole svizzere ubicate a Bangkok, Barcellona, Bogotá, Catania, Lima, Madrid, Milano, Città del Messico (con filiali a Cuernavaca e Querétaro), Bergamo, Roma, Santiago del Cile, San Paolo (con filiale a Curitiba), Singapore e Pechino, conformemente alla legge del 21 marzo 2014²⁶ sulle scuole svizzere all'estero (LSSE). La Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero presta consulenza al Dipartimento federale dell'interno per l'esecuzione della legge ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 LSSE.

L'Amministrazione federale intrattiene contatti regolari con le scuole svizzere, con *educationsuisse* (la loro associazione mantello) e con l'associazione dei Cantoni patroni delle scuole svizzere. Questi organi soddisfano sufficientemente le esigenze di scambio e consulenza dell'Amministrazione. Pertanto, si può rinunciare alla Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero.

2.4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Negli ultimi anni la Commissione si è riunita in media una o due volte l'anno. Ne consegue che i suoi costi sono stati contenuti. Il suo scioglimento comporterà un risparmio di circa 2 500 franchi l'anno.

²⁶ RS 418.0

2.4.3 Attuazione

Oltre allo stralcio dell'articolo 21 LSSE, che ne dispone l'istituzione, lo scioglimento della Commissione comporterà anche l'abrogazione dell'articolo 23 dell'ordinanza del 28 novembre 2014²⁷ sulle scuole svizzere all'estero (OSSE), che ne disciplina la composizione e i compiti.

2.5 Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)

2.5.1 La normativa proposta

Secondo l'articolo 49 della legge del 23 giugno²⁸ sulle professioni mediche (LPMed), la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) è istituita dal Consiglio federale e, in qualità di commissione extraparlamentare, assume funzioni consultive e decisionali nell'ambito delle professioni mediche universitarie. Al centro della sua attività vi è il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri. Il numero di membri della MEBEKO sarà ridotto. Ciò si otterrà, tra l'altro, rinunciando alla rappresentanza della Confederazione nonché a uno dei tre rappresentanti della medicina umana e a una rappresentanza dei Cantoni (CDPE). In questo modo resterà comunque garantita la rappresentanza delle cinque professioni mediche universitarie, dei Cantoni, delle scuole universitarie e delle federazioni professionali in entrambe le sezioni della MEBEKO. Inoltre, continuerà a essere garantito almeno un rappresentante dei giovani medici o degli studenti.

2.5.2 Compatibilità tra compiti e finanze

La riduzione del numero di membri della MEBEKO comporta una corrispondente riduzione dei costi per un massimo di 15 000 franchi annui, risparmiati in particolare sui gettoni di presenza e sui rimborsi spese. In questo modo la commissione risulta non soltanto snellita nella sua struttura, ma anche configurata in modo più economico senza che ne venga pregiudicata la qualità del lavoro o l'adeguata rappresentanza degli interessi rilevanti.

2.5.3 Attuazione

Per l'attuazione occorre modificare leggermente l'articolo 49 capoverso 2 LPMed.

2.6 Commissione d'esame delle professioni mediche universitarie

2.6.1 La normativa proposta

Attualmente esistono commissioni d'esame (commissioni decisionali) separate e indipendenti tra loro per ciascuna specializzazione delle professioni mediche universitarie

²⁷ RS 418.01

²⁸ RS 811.11

(medicina umana, odontoiatria, chiropratica, farmacia et medicina veterinaria). Le commissioni sono competenti per la preparazione, lo svolgimento e la valutazione degli esami federali per le professioni mediche universitarie. Con l'adeguamento previsto, queste commissioni saranno riunite in un'unica commissione d'esame comune. Per ciascuna professione medica universitaria sarà istituita una sottocommissione, al fine di garantire la competenza specialistica necessaria per il rispettivo esame.

La fusione persegue due scopi principali: da un lato occorre garantire che per ogni professione medica continuino a essere incluse sistematicamente le conoscenze specialistiche fondamentali e l'esperienza delle istituzioni di formazione. Dall'altro lato, grazie all'organizzazione uniforme si intende utilizzare meglio le sinergie nelle questioni tecniche e organizzative. Ciò consentirà di adempiere ai compiti in maniera più efficiente e coerente, senza pregiudicare il necessario ricorso alla competenza specifica delle singole professioni mediche.

Un elemento centrale per la fusione delle cinque commissioni d'esame esistenti è la necessità di superare il numero massimo di membri ammesso, fissato in linea di principio a 15. Secondo l'articolo 8d capoverso 2 lettera a OLOGA, questo numero può essere superato in particolare se sono riunite diverse commissioni. Si tratta per l'appunto del presente caso, dove le cinque commissioni d'esame esistenti sono riunite in una. Inoltre, si applica anche la disposizione di cui alla lettera b, dato che è necessario un numero ben superiore di membri per rappresentare tutte le professioni mediche e tutte le istituzioni di formazione.

2.6.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Con la fusione delle commissioni d'esame finora separate si intende ottenere in particolare un'organizzazione più efficiente. Grazie alla concentrazione delle risorse e all'uso in comune di strutture amministrative e tecniche è possibile utilizzare sinergie che consentono di adempiere ai compiti in maniera più efficiente. Inoltre, un'eventuale riduzione del numero di membri per ciascuna sottocommissione può tradursi in una riduzione diretta dei costi fino a 2 000 franchi.

2.6.3 Attuazione

L'attuazione presuppone la modifica dell'articolo 13a LPMed, che prevede espressamente più commissioni d'esame. Inoltre, occorre rielaborare di conseguenza l'ordinanza del 26 novembre 2008²⁹ sugli esami LPMed, nonché l'ordinanza del 27 giugno 2007³⁰ sulle professioni mediche.

²⁹ RS 811.113.3

³⁰ RS 811.112.0

2.7 Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC)

2.7.1 La normativa proposta

La Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) è una commissione amministrativa permanente extraparlamentare che funge da organo tecnico consultivo per il Consiglio federale, le autorità e le organizzazioni nel campo della protezione della popolazione svizzera e delle sue basi esistenziali dai rischi e pericoli nucleari (N), biologici (B) e chimici (C). La strategia «Protezione NBC Svizzera» della ComNBC mira a garantire che la Svizzera sia preparata al meglio, a medio e lungo termine, a un possibile evento N, B o C. Dal punto di vista amministrativo, la ComNBC è annessa all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Attualmente composta da 15 membri, la ComNBC rappresenta una risorsa interessante da cui l'Amministrazione federale attinge conoscenze supplementari in materia NBC. Gli scienziati e i medici che ne fanno parte apportano competenze preziose, in un periodo in cui gli investimenti e gli sviluppi internazionali nel campo delle armi e degli strumenti di minaccia NBC sono in crescita. Tuttavia, il Laboratorio di Spiez e la divisione Centrale d'allarme e gestione degli eventi dell'UFPP collaborano con scienziati di fama, mantengono reti mirate e impiegano ricercatori e ricercatrici. È quindi ipotizzabile sciogliere la ComNBC e affidarsi maggiormente a questi tre pilastri, pur consapevoli che la perdita di conoscenze non potrà essere completamente compensata.

2.7.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Il budget annuale della ComNBC ammonta a 78 600 franchi. La ComNBC fornisce servizi di consulenza che, in caso di scioglimento, dovrebbero essere acquisiti esternamente in base alle esigenze. Alcuni compiti, come quelli legati alla Strategia NBC Svizzera, dovrebbero essere assunti dall'UFPP.

Per quanto riguarda le ripercussioni sulla Confederazione, si veda il numero 4.1.7.

2.8 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

2.8.1 La normativa proposta

La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di cui all'articolo 73 della legge federale del 20 dicembre 1946³¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), di seguito «Commissione AVS/Al», verrà fusa con la Commissione federale della previdenza professionale di cui all'articolo 85 della legge federale del 25 giugno 1982³² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), di seguito «Commissione LPP», nella «Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità». La nuova denominazione corrisponde fondamentalmente al tenore della base costituzionale dell'articolo 111

³¹ RS 831.10

³² RS 831.40

della Costituzione federale. Sia la Commissione AVS/AI che la Commissione LPP trattano questioni legate alla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nell'ambito del sistema dei tre pilastri. Riunirle permetterà di sfruttare le sinergie e di avere una migliore visione d'insieme sul sistema previdenziale. Già oggi diversi rappresentanti di associazioni economiche sono membri di entrambe le commissioni. I compiti legali di queste ultime rimarranno invariati. La sottocommissione per l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno verrà soppressa, poiché questa assicurazione non fa parte della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2.8.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Attualmente la Commissione AVS/AI comprende 17 membri e la Commissione LPP 16. Entrambe le commissioni si riuniscono due o tre volte all'anno. La diaria per i membri delle due commissioni ammonta a 300 franchi (allegato 2 n. 1.3 OLOGA). La diaria dei presidenti è maggiorata del 25 per cento (art. 80 cpv. 3 OLOGA). Inoltre, è previsto un rimborso delle spese. La nuova Commissione comprenderà presumibilmente 17 membri. Il numero di riunioni dipenderà dal numero e dal tipo di affari di cui essa si occuperà. Presumendo che non saranno necessari cambiamenti sostanziali dell'attuale frequenza, la riunione delle due commissioni dovrebbe permettere risparmi di diarie e spese per un importo fino a 20 000 franchi.

2.8.3 Attuazione

La denominazione della commissione andrà adeguata nelle pertinenti ordinanze. Non occorreranno modifiche materiali delle ordinanze. La segreteria della nuova commissione sarà gestita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, come è il caso già oggi.

2.9 Commissione federale dell'abitazione (CFAB)

2.9.1 La normativa proposta

La Commissione federale dell'abitazione (CFAB) viene sciolta. Il compito principale della CFAB consiste, conformemente al suo mandato, nel condurre consultazioni informali preliminari sulle posizioni dei diversi gruppi di interesse in materia di politica abitativa (diritto di locazione, mercato immobiliare, promozione dell'alloggio). Inoltre, ogni quattro anni contribuisce alla trasmissione del programma di ricerca dell'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) al DEFR. In futuro, l'UFAB sottoporrà direttamente questo programma al DEFR. Lo scambio di informazioni con gli attori interessati costituisce un compito permanente dell'Amministrazione. Questa attività è già svolta in modo continuativo e più reattivo di quanto non consenta il ritmo relativamente rigido delle sedute della CFAB, e ciò sempre al livello operativo o politico appropriato. Lo scioglimento della commissione comporterà un risparmio annuo dell'ordine di 10 000 franchi (indennità giornaliera, spese).

2.9.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Le competenze necessarie sono disponibili all'interno dell'Amministrazione e vengono già integrate attraverso il coinvolgimento mirato di esperti esterni, gruppi di accompagnamento e di lavoro e tavole rotonde con i rappresentanti degli inquilini e dei proprietari, dei Cantoni (in particolare della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dei lavori pubblici, della pianificazione territoriale e dell'ambiente, DCPA), dell'Unione delle città svizzere e dell'Associazione dei Comuni svizzeri nonché dell'industria edilizia e immobiliare. I compiti potranno così essere svolti in modo più rapido ed efficiente rispetto a quanto avviene nella struttura di una commissione extraparlamentare.

2.9.3 Attuazione

Lo scioglimento della CFAB non comporta problemi di attuazione.

2.10 Commissione federale del consumo (CFC)

2.10.1 La normativa proposta

La Commissione federale del consumo (CFC) viene sciolta. Il mandato della CFC consiste nel fornire consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale su questioni relative al consumo. Lo fa in particolare sotto forma di prese di posizione nell'ambito delle procedure di consultazione o sotto forma di raccomandazioni al Consiglio federale. Grazie alla maggiore attenzione istituzionale riservata alle questioni relative al consumo dall'inizio degli anni 2020 all'interno dell'Amministrazione federale, il lavoro della CFC non contribuisce più in modo significativo alla formazione dell'opinione e della volontà del Consiglio federale e dell'Amministrazione (cfr. parere del Consiglio federale sull'interpellanza 25.3890 Tschopp «La Commissione federale del consumo permette di prendere decisioni consapevoli»). Dal punto di vista della protezione dei consumatori, non va dimenticato che le organizzazioni di protezione dei consumatori potranno continuare a contribuire alla formazione dell'opinione attraverso le procedure di consultazione, anche in caso di scioglimento della CFC.

2.10.2 Compatibilità tra compiti e finanze

L'Amministrazione è in grado di svolgere i compiti attualmente affidati alla CFC. Lo scioglimento della CFC consentirà di risparmiare circa 37 000 franchi all'anno sui costi (indennità giornaliera, spese, segreteria). Dal 2020 il mandato della CFC è svolto in gran parte internamente (si veda il parere del Consiglio federale in merito all'interpellanza 25.3890 Tschopp).

2.10.3 Attuazione

Lo scioglimento della CFC non comporta problemi di attuazione.

2.11 Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza

2.11.1 La normativa proposta

La Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza coordina i compiti della Confederazione, dei Cantoni, del Principato del Liechtenstein e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza, con l'obiettivo di garantire la disponibilità dei sistemi di comunicazione comuni. Dal punto di vista amministrativo, è annessa all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Attualmente composta da 12 membri, la Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza (CmTmA OSS) riunisce principalmente esponenti politici, rispettivamente dell'Amministrazione federale e di aziende legate alla Confederazione. Pur apportando competenze utili, la commissione rappresenta soprattutto una piattaforma di scambio e dialogo che l'UFPP può ricreare facilmente senza il rigido quadro di una commissione consultiva, e di cui i partner dispongono già tramite altri organi.

2.11.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Il budget annuale della CmTmA OSS ammonta a 16 000 franchi.

2.12 Consiglio per l'assetto del territorio (COTER)

2.12.1 La normativa proposta

Il Consiglio per l'assetto del territorio (COTER) viene sciolto. Questo organo fornisce consulenza al Consiglio federale e agli uffici federali competenti in materia di politica regionale e sviluppo territoriale su questioni fondamentali relative allo sviluppo territoriale. Valuta le tendenze territoriali ai fini dell'elaborazione e dello sviluppo di politiche che hanno un impatto sul territorio. A tale scopo, durante ogni legislatura presenta al Consiglio federale un rapporto su un tema definito dalla Confederazione che influenza lo sviluppo territoriale a lungo termine della Svizzera. Ciò comporta il rischio di doppioni e sovrapposizioni con altri lavori, analisi e rapporti approfonditi in materia di politica di pianificazione del territorio e politiche settoriali. D'altro lato, la politica di pianificazione del territorio deve affrontare sfide che variano da una regione all'altra e alle quali è necessario rispondere in modo rapido e agile. In questo contesto, la pubblicazione di un rapporto per legislatura non è più opportuna.

2.12.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Lo scioglimento del COTER consentirà risparmiare 30 000 franchi all'anno (indennità giornaliera, spese).

2.12.3 Attuazione

Lo scioglimento del COTER non comporta problemi di attuazione.

2.13 Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV

2.13.1 La normativa proposta

Nel quadro della verifica delle commissioni extraparlamentari, viene suggerito di rinunciare, a partire dal 2028, alla Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV, dal momento che non risulta necessaria. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dispone già ampiamente delle conoscenze specialistiche e, in caso di necessità, può reperire quelle mancanti presso i Cantoni, le associazioni economiche o altri esperti esterni. Lo scioglimento della Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV necessita di una modifica dell'ordinanza del 12 novembre 1997³³ relativa alla tassa di incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) e dell'allegato 2 OLOGA.

La Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV è stata istituita nel 2000 e consta di 14 membri che rappresentano l'Amministrazione federale, i Cantoni e l'economia. Secondo l'articolo 5 OCOV, la Commissione fornisce consulenza alla Confederazione e ai Cantoni nelle questioni relative alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV).

La tassa sui COV è di competenza dell'UFAM, mentre l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini esegue l'ordinanza, salvo quando è competente l'UFAM. Quest'ultimo dispone già ampiamente delle conoscenze specialistiche della Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV. In caso di necessità, le conoscenze mancanti possono essere reperite consultando i Cantoni, le associazioni economiche (che hanno membri direttamente interessati dalla tassa sui COV e che dispongono delle relative conoscenze pratiche) o altri esperti esterni.

Lo scioglimento della Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV necessita di una modifica delle basi legali. Innanzitutto, occorre abrogare l'articolo 5 OCOV, che stabilisce l'istituzione della Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV e ne disciplina dimensioni, composizione e compiti principali. Oltre a modificare l'OCOV, occorre cancellare anche la voce relativa alla Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV nell'allegato 2 OLOGA.

2.13.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Le ripercussioni finanziarie dello scioglimento della Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV sono descritte al numero 4. Lo scioglimento della Commissione si traduce in un risparmio esiguo per l'Amministrazione federale (v. n. 4.1.13).

2.13.3 Attuazione

³³ RS 814.018

La Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV aveva il compito di promuovere il dialogo tra le autorità e il mondo economico, consentendo così un coinvolgimento tempestivo dei principali portatori di interessi negli interventi politici, nelle questioni esecutive e nello sviluppo dell'OCOV in generale (in particolare degli allegati dell'OCOV). Anche in seguito allo scioglimento della Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV, l'UFAM continuerà, se necessario, a coinvolgere i Cantoni e l'economia.

2.14 Commissione federale di accreditamento (AKKO)

2.14.1 La normativa proposta

La Commissione federale di accreditamento (AKKO) non soddisfa più i requisiti odierni. La legge federale del 6 ottobre 1995³⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG) e l'ordinanza del 17 giugno 1996³⁵ sull'accREDITamento e sulla designazione (OAccD) stabiliscono che il servizio di accREDITamento svizzero (SAS) deve rispondere ai criteri determinanti a livello internazionale. Tali criteri sono contenuti nella norma SN EN ISO/IEC 17011 «Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi di accREDITamento che accREDITano organismi di valutazione della conformità».

Secondo i requisiti della norma SN EN ISO/IEC 17011, un'autorità nazionale di accREDITamento deve disporre di un comitato per il controllo dell'indipendenza e dell'imparzialità, composto da un numero equilibrato di rappresentanti delle cerchie interessate. Finora questo compito è stato in parte svolto dalla AKKO istituita dal Consiglio federale.

Tale funzione sarà ora assunta da un Consiglio consultivo di accREDITamento istituito dal Consiglio federale. In questo modo i compiti dell'organo in questione sono precisati. Come richiesto a livello internazionale, il Consiglio consultivo verrà interpellato in materia di imparzialità e indipendenza. Anche quest'organo assumerà la forma di una commissione extraparlamentare.

2.14.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Con l'istituzione del Consiglio consultivo di accREDITamento, il SAS potrà continuare a svolgere i suoi compiti nel rispetto dei criteri internazionali. La sostituzione della Commissione di accREDITamento con il Consiglio consultivo di accREDITamento consentirà di ridurre l'onere amministrativo delle parti coinvolte e di trattare le domande in modo più efficiente.

2.14.3 Attuazione

Il mandato della Commissione di accREDITamento attualmente in funzione durerà fino alla fine del 2027; si avranno quindi circa due anni a disposizione per istituire il Consiglio consultivo di accREDITamento. Questo periodo sarà utilizzato in una prima fase per

³⁴ RS 946.51

³⁵ RS 946.512

redigere i regolamenti e farli approvare dal DEFR e, in una seconda fase, per la nomina dei membri.

2.15 Commissione federale per la preparazione alle pandemie (CFP)

2.15.1 La normativa proposta

La Commissione federale per la preparazione alle pandemie (CFP) consiglia l'Amministrazione federale nel proprio ambito di attività. In particolare, si occupa di aggiornare regolarmente il Piano pandemico nazionale e fornisce assistenza nell'elaborazione di raccomandazioni.

A seguito della pandemia di COVID-19, il 23 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso di coinvolgere esperti scientifici in organi creati ad hoc per affrontare le crisi. Affinché la collaborazione tra l'Amministrazione federale e la comunità scientifica funzioni nel miglior modo possibile in caso di crisi, lo scambio tra le due parti viene promosso già prima del verificarsi di un tale evento.

La preparazione alle crisi può essere utile anche per la consulenza scientifica dell'Amministrazione federale. Pertanto la scelta delle strategie e delle misure da mettere in atto per prepararsi a una pandemia e gestirla, così come la valutazione della situazione e dei rischi non devono più essere compito di una commissione extraparlamentare come la CFP.

In tempi normali, la Rete nazionale svizzera di consulenza scientifica consente di rafforzare gli scambi su determinati argomenti con l'Amministrazione federale e, se necessario, con il Parlamento e i Cantoni. All'interno della rete sono stati istituiti quattro cluster tematici composti da esperti con competenze specialistiche in ambiti particolarmente pertinenti in periodo di crisi. Non essendo impiegati dall'Amministrazione federale, questi esperti non sono vincolati a direttive e sono dunque più indipendenti. Ogni cluster è diretto da un comitato di pilotaggio scientifico, che propone gli esperti competenti, stabilisce le priorità e definisce le modalità di lavoro del gruppo. La Cancelleria federale coordina l'istituzione e la gestione generale dei cluster. In tempi di crisi, è possibile istituire un organo scientifico consultivo distinto, creato ad hoc, e integrarlo nell'organizzazione di gestione delle crisi.

Sotto la guida del Consiglio del Politecnico federale di Zurigo è stato creato il cluster «Sanità pubblica», con l'obiettivo di esaminare come lo stesso o un cluster subordinato possa assicurare l'aspetto tecnico-infettivologico della preparazione alle pandemie (p. es. la consulenza nell'ambito dell'aggiornamento del piano pandemico). Non è prevista l'attribuzione di mandati diretti agli esperti del cluster. Le attività di quest'ultimo non generano costi supplementari.

2.15.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Lo scioglimento della CFP consente un risparmio diretto di massimo 25 000 franchi, che venivano spesi ogni anno per i gettoni di presenza, il rimborso spese e i costi legati

alla segreteria pari a circa 0,3 ETP. È possibile sfruttare sinergie nel quadro della collaborazione tra Amministrazione federale e comunità scientifica in caso di crisi, coordinata dalla Cancelleria federale. D'altra parte, lo scioglimento della commissione comporterà la necessità di ristrutturare e coordinare l'indispensabile processo di accompagnamento tecnico del piano pandemico attraverso mandati individuali, perizie esterne o nuovi gruppi di lavoro. È anche possibile che in futuro determinati mandati debbano essere remunerati.

2.15.3 Attuazione

L'attuazione delle disposizioni proposte non richiede modifiche legislative o di ordinanza. Lo scioglimento della CFP richiede soltanto la modifica dell'allegato 2 dell'OLOGA. È tuttavia opportuno eseguire una procedura di consultazione, poiché la commissione è oggetto di accesi dibattiti nella sfera pubblica. Fino allo scioglimento della CFP il 31 dicembre 2027 (fine del mandato) vi è sufficiente tempo per trasferire i lavori (p. es. il processo di accompagnamento tecnico del piano pandemico) in una nuova struttura.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Commenti sulle leggi

3.1.1 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione federale (LOGA)

Art. 57a cpv. 1

La disposizione in vigore deve essere ampliata. Le discussioni a seguito del rapporto del 15 novembre 2022³⁶ della CdG-S e nel quadro dei lavori di verifica approfondita hanno mostrato che la definizione dello scopo delle commissioni extraparlamentari nel vigente articolo 57a LOGA («prestare consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale») è troppo ristretta e non copre numerose attività e funzioni di dette commissioni, in particolare di quelle sancite per legge. Si tratta di un adeguamento alla prassi giuridica.

La nozione di consulenza *costante* resta invariata. Le commissioni extraparlamentari continueranno ad essere degli organi previsti per una durata indeterminata. Gli organi istituiti temporaneamente dalla Confederazione, tra cui i gruppi di esperti associati all'elaborazione di disegni di atti normativi, non rientreranno neppure in futuro nella categoria delle commissioni extraparlamentari.

³⁶ FF 2022 3006

Non rientrano nella categoria delle commissioni extraparlamentari neppure gli organi di direzione delle aziende e degli istituti federali nonché le rappresentanze della Confederazione in seno a organi di terzi, sia che si tratti di organi internazionali o cantonali oppure di organi di istituti o enti della Confederazione.

L'avamprogetto non modifica neppure il fatto che le commissioni extraparlamentari possano essere sentite in occasione della consultazione degli uffici. Le commissioni extraparlamentari operano per il Consiglio federale o per l'Amministrazione federale, vengono quindi comprese nell'organico dell'Amministrazione federale³⁷. Possono essere parimenti sentite nel quadro della procedura di consultazione; a seguito della revisione del 26 settembre 2014³⁸, la legge del 18 marzo 2005³⁹ sulla consultazione (LCo) prevede in modo esplicito la consultazione delle commissioni extraparlamentari interessate (art. 4 cpv 2 lett. e).

L'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 giugno 1996⁴⁰ sulle commissioni definiva le commissioni extraparlamentari come organi istituiti dalla Confederazione che assumono compiti pubblici per conto del Governo e dell'Amministrazione. L'articolo 57a capoverso 1 LOGA avrebbe dovuto riprendere questi elementi in forma «aggiornata»⁴¹ e ampliata. I rapporti del CPA e della CdG-S dimostrano invece che la formulazione vigente si presta ad un'interpretazione restrittiva. La revisione di questo capoverso mira pertanto a più trasparenza e chiarezza e, in alcun modo, a estendere il concetto di commissione extraparlamentare ad altri organi.

Il compito di prestare consulenza (lett. a) resta invariato. Esso è in particolare adempiuto quando la commissione elabora raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale o dell'Amministrazione federale.

Ad alcune commissioni extraparlamentari verranno affidati compiti di vigilanza o di regolamentazione (lett. b), come ad esempio nel caso della Commissione della concorrenza (COMCO), della Commissione federale delle case da gioco oppure dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.

Per non escludere le commissioni che non svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione si reputa necessario reintegrare la nozione di compiti pubblici (lett. c). Si tratta in particolare delle commissioni incaricate di organizzare gli esami per determinate professioni (ad. es. la Commissione d'esame del settore veterinario pubblico o la Commissione federale degli ingegneri geometri) ma anche della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini che è competente per l'approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 55 cpv. 1 della legge del 9 ottobre 1992⁴² sul diritto d'autore).

³⁷ FF 2007 6027, in particolare 6037

³⁸ RU 2016 925; FF 2013 7619

³⁹ RS 172.061

⁴⁰ RU 1996 1651

⁴¹ FF 2007 6027, in particolare 6037

⁴² RS 231.1

Il capoverso 2 dell'articolo 57a non è modificato. Pertanto, una commissione extraparlamentare può prendere decisioni soltanto se autorizzata da una legge federale. Le condizioni dell'articolo 57b LOGA continueranno ad applicarsi a prescindere dalla definizione dello scopo delle commissioni extraparlamentari.

Art. 57g^{bis} Comunicazione

In diverse occasioni il Parlamento ha espresso il proprio disappunto per quanto riguarda le attività di lobby delle commissioni extraparlamentari (cfr. i dibattiti concernenti la mozione 25.3018⁴³). La disposizione posta in consultazione formula regole chiare in merito.

L'autorità a cui la commissione è attribuita è quella secondo l'articolo 8e capoverso 2 lettera j prima parte del periodo dell'OLOGA. Si tratta pertanto del dipartimento e non dell'unità amministrativa incaricata di assumere la segreteria della commissione. Il dipartimento può tuttavia delegare la competenza a un suo ufficio.

Secondo il capoverso 1, i membri e le segreterie delle commissioni extraparlamentari comunicano con i membri o gli organi del Parlamento soltanto per il tramite della segreteria generale del dipartimento a cui esse sono annesse.

Il capoverso 2 sancisce la possibilità di prevedere eccezioni per le commissioni extraparlamentari in leggi speciali.

3.1.2 Codice delle obbligazioni (CO)

Art. 360a cpv. 1 e 3, 360b, titolo marginale e cpv. 1, 4–6, nonché 360c

La nuova commissione, risultante dalla fusione della Commissione federale del lavoro con Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone, prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Confederazione».

3.1.3 Legge federale del 28 settembre 1956⁴⁴ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL)

Art. 1a cpv. 1

La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Confederazione».

⁴³ www.parlament.ch > 25.3018 > Ridurre il numero delle commissioni extraparlamentari > Bollettino ufficiale

⁴⁴ RS 221.215.311

3.1.4 Legge federale del 30 settembre 2011⁴⁵ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

Art. 13 lett. h

L'abrogazione della disposizione che conferisce voce consultiva al presidente del CSS durante la partecipazione alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie deriva dallo scioglimento dell'organo.

3.1.5 Legge federale del 21 marzo 2014 sulle scuole svizzere all'estero (LSSE)

Art. 21

L'istituzione della Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero è sancita dall'articolo 21 LSSE. La disposizione viene abrogata.

3.1.6 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Art. 44 cpv. 2 e 3

I compiti di valutazione del CSS previsti dall'articolo 54 sono ora integrati in questo articolo. In generale, è previsto che, per tutti i punti dell'articolo 44 capoverso 2, le valutazioni siano effettuate da commissioni di esperti esterni e/o da istituzioni di valutazione esterne, che applicano standard internazionali e collaborano con esperti internazionali.

Il capoverso 3 è soppresso senza sostituzione. L'adempimento dei compiti previsti al capoverso 3 sarà garantito da un più ampio coinvolgimento di esperti nazionali e internazionali.

Capitolo 6

Il capitolo 6 definisce i compiti e la struttura del CSS. A seguito della decisione di sopprimere il CSS, questo capitolo sarà abrogato senza sostituzione. I compiti relativi alla valutazione saranno trasferiti all'articolo 44 capoverso 2.

3.1.7 Legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed)

Art. 13a

L'articolo 13a nella sua versione attuale menziona le «commissioni d'esame» al plurale, il che corrisponde alla struttura attuale con cinque commissioni d'esame indipendenti per le singole professioni mediche universitarie. A causa della prevista fusione e della creazione di un'unica commissione d'esame comune, la formulazione nella legge non è più coerente e deve essere adeguata di conseguenza.

⁴⁵ RS 414.20

Art. 49 cpv. 2

Nella versione vigente la Confederazione è indicata espressamente come facente parte della MEBEKO. Ai fini di una governance chiara, in futuro la Confederazione non dovrà più esservi rappresentata, motivo per cui la disposizione va adeguata di conseguenza. Per contro, nella commissione continueranno a essere rappresentati i Cantoni, le scuole universitarie, nonché le cerchie professionali interessate.

3.1.8 Legge del 22 marzo 1991⁴⁶ sulla radioprotezione (LRaP)

Art. 7 cpv. 1

A seguito dello scioglimento della ComNBC, l'articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge sulla radioprotezione è abrogato. Per quanto riguarda le ripercussioni sulla Confederazione, si veda il numero 4.1.7.

3.1.9 Legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL)

Art. 40 cpv. 2

Il nome della Commissione è stato adattato. Il resto dell'articolo rimane invariato.

Art. 43

La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Confederazione» e conterà 15 membri. Si comporrà del capo della Direzione del lavoro della SECO, di tre rappresentanti dei Cantoni, di cinque rappresentanti rispettivamente delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e di un membro della SEM. Non vi saranno più inclusi gli uomini di scienza e i rappresentanti di altre organizzazioni.

3.1.10 Legge dell'8 ottobre 1999⁴⁷ sui lavoratori distaccati (LDist)

Art. 7 cpv. 1 lett. b

La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Confederazione».

3.1.11 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 33^{ter} cpv. 1 e 43^{quinquies}

In questi articoli viene adeguata la denominazione della commissione. I suoi compiti (proposta di un nuovo indice delle rendite per l'adeguamento delle rendite ordinarie

⁴⁶ RS 814.50

⁴⁷ RS 823.20

all'evoluzione dei prezzi e dei salari [art. 33^{ter} LAVS] ed esame periodico dello sviluppo finanziario dell'AVS [art. 43^{quinquies} LAVS]) rimangono invariati.

Art. 73 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

In questo articolo la denominazione dell'attuale commissione viene adeguata per tenere conto dell'ampliato ambito di competenza della nuova commissione. Alle organizzazioni e ai gruppi di persone rappresentati nella Commissione andranno ad aggiungersi rappresentanti dei settori dell'assicurazione invalidità e della previdenza professionale. Poiché i Cantoni non partecipano più al finanziamento dell'AVS, non è più assolutamente necessario che i governi cantonali siano rappresentati in seno alla commissione. La rappresentanza delle associazioni economiche verrà garantita dalle associazioni di datori di lavoro e dai sindacati. I compiti relativi all'AVS rimangono sostanzialmente invariati. La possibilità di dare al Consiglio federale un parere sulle questioni relative all'applicazione dell'AVS viene soppressa. Le organizzazioni rappresentate nella Commissione avranno la facoltà di sottoporre le loro richieste all'ufficio federale competente.

3.1.12 Legge federale del 19 giugno 1959⁴⁸ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 65 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

In questo articolo la denominazione dell'attuale Commissione viene adeguata per tenere conto dell'ampliato ambito di competenza della nuova commissione. Per quanto concerne le organizzazioni e i gruppi di persone rappresentati nella Commissione, si rimanda all'articolo 73 LAVS. Per le questioni relative all'assicurazione invalidità vi saranno rappresentati gli uffici AI e le organizzazioni delle persone con disabilità. I compiti legali relativi all'assicurazione invalidità rimangono sostanzialmente invariati. L'articolo conferisce però al Consiglio federale la competenza di assegnare alla Commissione anche altri compiti in relazione con l'assicurazione invalidità.

Art. 68^{quater}

In questo articolo viene adeguata la denominazione della commissione. Sul piano materiale (consultazione della Commissione per i progetti pilota), la disposizione rimane invariata.

3.1.13 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 15 cpv. 3

In questo articolo viene adeguata la denominazione della commissione. Sul piano materiale (consultazione sul saggio minimo d'interesse), la disposizione rimane invariata.

⁴⁸ RS 831.20

Art. 85 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

In questo articolo la denominazione dell'attuale commissione viene adeguata per tenere conto dell'ampliato ambito di competenza della nuova commissione. Per quanto concerne le organizzazioni e i gruppi di persone rappresentati nella Commissione, si rimanda all'articolo 73 LAVS. Per garantire le necessarie conoscenze specialistiche in campo attuariale, la Commissione dovrà comprendere anche un rappresentante delle autorità di vigilanza cantonali LPP e un perito in materia di previdenza professionale. I compiti della Commissione relativi alla previdenza professionale rimangono sostanzialmente invariati. L'articolo conferisce però al Consiglio federale la competenza di assegnarle anche altri compiti in relazione con la previdenza professionale.

3.1.14 Legge del 25 settembre 1952⁴⁹ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)

Art. 23 cpv. 2

La sottocommissione preposta all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG), composta da membri della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, verrà soppressa. Attualmente la sottocommissione viene consultata per progetti legislativi nell'ambito delle IPG e può dare un parere al Consiglio federale sulle questioni concernenti l'esecuzione delle IPG. La legge non le assegna altri compiti. I Cantoni, le associazioni dell'economia e le associazioni degli organi esecutivi vengono sistematicamente consultati in merito ai progetti legislativi nel quadro delle procedure di consultazione. La consultazione di un'ulteriore sottocommissione della Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non è dunque necessaria. Eventuali pareri sull'esecuzione delle IPG possono essere indirizzati all'ufficio federale competente senza che occorra istituire un'apposita sottocommissione permanente.

3.1.15 Legge del 21 marzo 2003⁵⁰ sulla promozione dell'alloggio (LPrA)

Art. 49

Con l'abrogazione dell'articolo 49 della legge sulla promozione dell'alloggio (LPrA) viene meno la base giuridica per l'istituzione della Commissione federale dell'abitazione. Conformemente all'articolo 47 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 novembre 2003⁵¹ sulla promozione dell'alloggio, il DEFR approva i programmi di ricerca su proposta della CFAB. In futuro tali programmi di ricerca sarebbero approvati direttamente dal DEFR.

⁴⁹ RS 834.1

⁵⁰ RS 842

⁵¹ RS 842.1

3.1.16 Legge federale del 5 ottobre 1990⁵² sull'informazione dei consumatori (LIC)

Art. 9

Con l'abrogazione dell'articolo 9 della legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC) viene meno la base giuridica per l'istituzione della Commissione federale del consumo. Grazie alla maggiore attenzione istituzionale riservata alle questioni relative al consumo dall'inizio degli anni 2020 all'interno dell'Amministrazione federale, il lavoro della CFC non contribuisce più in modo significativo alla formazione dell'opinione e della volontà del Consiglio federale e dell'Amministrazione. Le competenze necessarie sono riunite all'interno dell'Amministrazione federale. Di conseguenza, anche il regolamento della Commissione federale del consumo⁵³ può essere abrogato.

3.2 Commenti sulle ordinanze

3.2.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Allegato 2

L'allegato 2 OLOGA elenca le commissioni extaparlamentari. Dall'elenco sono stralciate le 18 commissioni di cui si propone lo scioglimento e vi sono aggiunte le tre commissioni che risulteranno dalle fusioni presentate nel presente avamprogetto nonché l'organo che sostituirà la Commissione federale di accreditamento.

3.2.2 Ordinanza del 29 novembre 2013⁵⁴ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI)

Art. 6 cpv. 1 e 13 cpv. 5 lett. e

Nell'articolo 6 capoverso 1 secondo periodo e nell'articolo 13 capoverso 5 lettera e si precisa che è possibile ricorrere a esperti esterni. Il compito del CSS di cui al capoverso 2 dell'articolo 55 è stralciato. Per i programmi e le iniziative di promozione menzionati, gli altri attori del settore ERI saranno consultati conformemente alle disposizioni legali vigenti. A tal fine si farà capo principalmente agli organismi esistenti. Se necessario, la SEFRI potrà richiedere una perizia esterna per la valutazione globale dei progetti.

⁵² RS 944.0

⁵³ RS 944.1

⁵⁴ RS 420.11

Capitolo 8 (art. 61)

Conformemente all'O-LPRI, la SEFRI sollecita il parere del CSS nel quadro delle procedure concernenti i programmi nazionali di ricerca, i poli di ricerca nazionali e le infrastrutture di ricerca. La soppressione del CSS comporta l'abrogazione del capitolo 8.

3.2.3 Ordinanza dell'11 novembre 2020⁵⁵ sulla protezione della popolazione (OPPop)

Art. 45

A seguito dello scioglimento ComTmA OSS, l'articolo 45 dell'ordinanza sulla protezione della popolazione è abrogato. I compiti finora svolti dalla ComTmA OSS saranno assunti dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). Per quanto riguarda le ripercussioni sulla Confederazione, si veda il numero 4.1.11.

3.2.4 Ordinanza del 7 settembre 2016⁵⁶ sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (OCCRT)

Art. 2 e 3

Con l'abrogazione degli articoli 2 e 3 viene meno la base giuridica per l'istituzione del Consiglio per l'assetto del territorio.

3.2.5 Ordinanza del 9 marzo 2007⁵⁷ sui servizi di telecomunicazione (OST)

Art. 95 cpv. 1

La preparazione delle misure volte a effettuare restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni (art. 94 cpv. 1 e 2 OTC) è ora di competenza dell'UFPP.

3.2.6 Ordinanza del 27 giugno 2007 sulle professioni mediche (OPMed)

Art. 1 cpv. 2

Poiché in futuro sarà prevista una sola commissione d'esame, la formulazione di questa disposizione viene modificata di conseguenza.

3.2.7 Ordinanza del 26 novembre 2008 sugli esami LPMed

Art. 7 cpv. 1

D'ora in poi il Consiglio federale non dovrà più istituire una commissione d'esame separata per ciascuna professione medica universitaria (medicina umana, odontoiatria, chiropratica, farmacia e veterinaria), ma creare una commissione d'esame comune per

⁵⁵ RS 520.12

⁵⁶ RS 709.17

⁵⁷ RS 784.101.1

tutte le cinque professioni. Una sola commissione con competenza per l'intera materia sostituisce così l'attuale struttura di cinque commissioni indipendenti.

Art. 7 cpv. 2

Come finora, il Consiglio federale nominerà i membri e istituirà il presidente della commissione d'esame. È previsto che alla presidenza si alternino regolarmente a turno le diverse professioni mediche universitarie. Il Consiglio federale stabilirà i dettagli di questa turnazione nella decisione di istituzione.

Art. 7 cpv. 3

La commissione d'esame istituisce cinque sottocommissioni, una per ciascuna professione medica universitaria. Ogni sottocommissione è composta da un numero di membri da quattro a otto. Nel contempo, la commissione d'esame stabilisce i rispettivi presidenti di queste sottocommissioni.

Art. 7 cpv. 4 e 5

I compiti della commissione d'esame restano invariati anche dopo la fusione. È previsto che i compiti concernenti ciascuna professione medica universitaria vadano svolti dalla rispettiva sottocommissione.

Art. 8

I compiti del presidente della commissione d'esame sono indicati nell'articolo 8. Le funzioni rappresentative, la comunicazione dei risultati degli esami nonché la designazione di un supplente rappresentano compiti fondamentali non delegabili. Gli altri compiti menzionati nelle lettere d–g possono essere delegati ai presidenti delle rispettive sottocommissioni.

Art. 8a

La commissione d'esame deve dotarsi di un regolamento interno che stabilisca in particolare i processi organizzativi, le competenze dei suoi organi e la procedura per le proprie decisioni. Il regolamento interno deve disciplinare in modo vincolante i compiti, le competenze e i processi all'interno delle sottocommissioni. Funge così da fondamento centrale per un modo di lavorare uniforme, trasparente ed efficiente della commissione d'esame e delle sue sottocommissioni.

Art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 2

In queste disposizioni, l'espressione finora utilizzata al plurale «commissioni d'esame» è sostituita dalla forma al singolare «commissione d'esame».

3.2.8 Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

Art. 5

Per sciogliere la Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV occorre abrogare l'articolo 5 OCOV. In tal modo vengono meno le disposizioni in merito all'istituzione, alle dimensioni, alla composizione e ai compiti principali della commissione.

3.2.9 Ordinanza del 26 aprile 2017⁵⁸ sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 198 cpv. 4

Il riferimento alla ComNBC nell'articolo 198 capoverso 4 dell'ordinanza sulla radioprotezione è stralciato. Il resto della disposizione rimane invariato. Per quanto concerne le ripercussioni per la Confederazione, si veda il numero 4.1.7.

3.2.10 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000⁵⁹ concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Art. 81

La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Confederazione».

Al capoverso 1 è stabilita la composizione dei 15 membri, che comprende un membro della Direzione del lavoro della SECO, tre membri dei Cantoni, cinque membri rispettivamente delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e un membro della SEM. Non vi saranno più due membri in rappresentanza degli ambienti scientifici e uno in rappresentanza delle organizzazioni femminili.

Art. 82 Obbligo del segreto

La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Confederazione».

3.2.11 Ordinanza 3 del 18 agosto 1993⁶⁰ concernente la legge sul lavoro (OLL 3)

Art. 38 Direttive

⁵⁸ RS 814.501

⁵⁹ RS 822.111

⁶⁰ RS 822.113

La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Confederazione».

3.2.12 Ordinanza 4 del 18 agosto 1993⁶¹ concernente la legge sul lavoro (OLL 4)

Art. 26 Directive

La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Confederazione».

3.2.13 Ordinanza 5 del 28 settembre 2007⁶² concernente la legge sul lavoro (OLL 5)

Art. 18

La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Confederazione».

Art. 20 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione

Modifica del nome della Commissione nel titolo e nel testo dell'ordinanza.

3.2.14 Ordinanza del 21 maggio 2003⁶³ sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Art. 10–13 e 15

La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Confederazione».

Art. 16

La forma organizzativa della Commissione viene modificata da 18 a 15 membri, di cui cinque rappresentano le associazioni dei lavoratori, cinque le associazioni dei datori di lavoro, due la Confederazione e tre i Cantoni. La rappresentanza federale sarà composta da un membro della SEM e dal capo della Direzione del lavoro della SECO.

3.2.15 Ordinanza del 26 novembre 2003⁶⁴ sulla promozione dell'alloggio (OPrA)

Art. 47 cpv. 2

Dopo lo scioglimento della Commissione federale dell'abitazione i programmi di ricerca saranno approvati direttamente dal DEFR.

⁶¹ RS 822.114

⁶² RS 822.115

⁶³ RS 823.201

⁶⁴ RS 842.1

3.2.16 Ordinanza del 17 giugno 1996⁶⁵ sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD)

Art. 6

L'articolo 6 descrive il Consiglio consultivo di accreditamento. A differenza della Commissione di accreditamento, esso fornisce consulenza al SAS esclusivamente in materia di imparzialità e indipendenza. Di conseguenza, i compiti della Commissione di accreditamento in merito a specifiche decisioni di accreditamento sono stati eliminati dagli articoli 13, 14 e 21.

Inoltre, l'espressione «il capo del SAS» sarà sostituita da «la persona che dirige il SAS» in tutta l'ordinanza.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Lo scioglimento di nove commissioni extraparlamentari⁶⁶, la riduzione del numero dei membri della Commissione delle professioni mediche⁶⁷ e la fusione di nove commissioni per ridurle a tre ³⁶⁸ dovrebbero comportare in totale economie di circa 497 000 franchi all'anno, riassunte, nel dettaglio, nelle tabelle che seguono. Il potenziale di risparmio sarà riesaminato prima dell'adozione del messaggio.

⁶⁵ RS 946.512

⁶⁶ V. n. 2.3, 2.4, 2.7 e 2.9 – 2.15.

⁶⁷ V. n. 2.5.

⁶⁸ V. n. 2.2, 2.6 e 2.8.

Ripercussioni dello scioglimento delle commissioni:

Dip.	Commissione	Economie annue in CHF.	Ripercussioni in materia di personale in ETP / CHF.
DFI	Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero	2 500	
	Commissione federale per la preparazione alle pandemie	25 000	0.3 / 48 000
DDPS	Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza	16 000	
	Commissione federale per la protezione NBC	78 600	
DEFR	Consiglio per l'assetto del territorio	30 000	
	Commissione federale del consumo	21 000	0.1 / 16 000
	Commissione federale dell'abitazione	10 000	
	Consiglio svizzero della scienza	172 000	
DA-TEC	Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV	3 000	

Ripercussioni degli adeguamenti delle commissioni:

Dip.	Commissione	Economie annue in CHF.	Ripercussioni in materia di personale in ETP / CHF.
DFI	Commissione delle professioni mediche	15 000	
DEFR	Commissione federale di accreditamento	10 000	

Ripercussioni della fusione delle commissioni:

Dip.	Commissione	Economie annue in CHF.	Ripercussioni in materia di personale in ETP / CHF.
DFI	Commissione delle professioni mediche	15 000	
DFI	- Commissione federale della previdenza professionale; - Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.	20 000	
DFI	- Commissione d'esame in chiropratica; - Commissione d'esame in medicina veterinaria; - Commissione d'esame in odontoiatria; - Commissione d'esame in medicina umana; - Commissione d'esame in farmacia.	2 000	
DEFR	- Commissione federale del lavoro; - Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone.	18 000	0.15 / 12 000

4.1.1 Modifica della LOGA

La modifica della LOGA non ha ripercussioni per la Confederazione.

4.1.2 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione

La fusione della Commissione federale del lavoro (19 membri) con la Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone (18 membri) per formare la nuova «Commissione del lavoro tripartita della Confederazione» (15 membri) consentirà di risparmiare 18 000 franchi all'anno (indennità giornaliere, spese, segreteria) in seguito alla riduzione del numero di membri e di sedute. In seguito alla riduzione del numero di membri della commissione unificata, la Confederazione sarà rappresentata da una persona in meno nella Commissione tripartita della Confederazione.

4.1.3 Consiglio svizzero della scienza (CSS)

Lo scioglimento del CSS consentirà risparmiare 172 000 franchi all'anno (indennità giornaliere, spese, segreteria).

4.1.4 Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero

Lo scioglimento della Commissione comporta un risparmio finanziario per la Confederazione (vedi n. 2.4.2).

4.1.5 Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)

La riduzione del numero di membri della MEBEKO è connessa a un risparmio diretto sui costi per la Confederazione, in quanto gli indennizzi e gli esborsi per gettoni di presenza e rimborsi spese sono di entità minore. Grazie all'abrogazione della rappresentanza della Confederazione, in futuro sarà esclusa una commistione di compiti.

4.1.6 Commissione d'esame delle professioni mediche universitarie

La riunione delle commissioni d'esame non ha ripercussioni finanziarie e sul personale degne di nota per la Confederazione.

4.1.7 Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC)

In caso di scioglimento della ComNBC, una parte dei compiti finora svolti verrebbe assunta dall'UFPP, in particolare dal Laboratorio di Spiez e dalla divisione Centrale nazionale d'allarme e gestione degli eventi. Poiché la perdita di conoscenze non può essere compensata completamente, in futuro determinati servizi di consulenza dovrebbero essere acquisiti esternamente in base alle esigenze e i risparmi finanziari saranno inferiori al budget annuale attuale della ComNBC, pari a 78 600 franchi all'anno.

Lo scioglimento della ComNBC non ha ripercussioni sul personale per la Confederazione.

4.1.8 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

La fusione delle due commissioni attive nell'ambito della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità genererà risparmi per la Confederazione (v. n. 2.8.2).

4.1.9 Commissione federale dell'abitazione (CFAB)

Lo scioglimento della CFAB consentirà di risparmiare 10 000 franchi all'anno (indennità giornaliera, spese).

4.1.10 Commissione federale del consumo (CFC)

Lo scioglimento della CFC consentirà di risparmiare ogni anno circa 37 000 franchi sui costi (indennità giornaliera, spese, segreteria).

4.1.11 Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza

Lo scioglimento della CmTmA OSS consentirà di risparmiare 16 000 franchi sul budget annuale. I compiti finora svolti da questa commissione saranno assunti dall'UFPP. Lo scioglimento non ha ripercussioni sul personale per la Confederazione.

4.1.12 Consiglio per l'assetto del territorio (COTER)

Lo scioglimento del COTER consentirà di risparmiare 30 000 franchi all'anno (indennità giornaliera, spese).

4.1.13 Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV

Sono attese ripercussioni minime sulla Confederazione. È previsto un risparmio potenziale di circa 3000 franchi all'anno di diarie e spese di viaggio. Inoltre, verranno meno determinati compiti, come per esempio la stesura e la pubblicazione del rapporto di attività.

4.1.14 Commissione federale di accreditamento (AKKO)

Lo scioglimento dell'AKKO e l'istituzione di un Consiglio consultivo di accreditamento consentiranno di risparmiare 10 000 franchi all'anno (indennità giornaliera, spese).

4.1.15 Commissione federale per la preparazione alle pandemie

Il trasferimento delle attività al cluster «Sanità pubblica» rafforzerebbe l'ancoraggio accademico e il legame tra comunità scientifica e amministrazione. In questo modo potrebbero essere sfruttate meglio anche le sinergie all'interno dell'Amministrazione federale, con un conseguente aumento dell'efficienza. Tuttavia, la transizione potrebbe fare sì che sia dato meno peso agli aspetti politici, economici e tecnici. Potrebbe anche complicare la governance e far aumentare i costi, dato che determinati mandati dovrebbero probabilmente essere remunerati.

Lo scioglimento della CFP consente un risparmio diretto di massimo 25 000 franchi, che venivano spesi ogni anno per i gettoni di presenza, il rimborso spese e i costi legati alla segreteria pari a circa 0,3 ETP. I membri forniscono il proprio contributo a titolo gratuito nel quadro della loro attività professionale.

D'altra parte, lo scioglimento della commissione comporterà la necessità di ristrutturare e coordinare l'indispensabile processo di accompagnamento tecnico del piano pandemico attraverso mandati individuali, perizie esterne o nuovi gruppi di lavoro, cosa che provocherà un certo onere di coordinamento. È anche possibile che in futuro determinati mandati debbano essere remunerati e non è escluso che i costi a carico della Confederazione aumentino.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Fatta eccezione per il Consiglio per l'assetto del territorio (n. 4.2.5), l'avamprogetto non ha ripercussioni né per i Cantoni e i Comuni né per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le ripercussioni dell'avamprogetto sulla rappresentanza dei Cantoni nelle commissioni extraparlamentari interessate sono indicate di seguito. Gli altri aspetti dell'avamprogetto non hanno ripercussioni per i Cantoni.

4.2.1 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione

Nella commissione unificata i Cantoni hanno tre rappresentanti su 15, rispetto ai cinque su 37 della precedente formazione con due commissioni.

4.2.2 Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)

Con la prevista abrogazione della rappresentanza della CDPE, la partecipazione diretta dei Cantoni all'interno della MEBEKO si riduce. Ne consegue un certo indebolimento della loro influenza sul processo decisionale della commissione. Tuttavia, i Cantoni continueranno a essere rappresentati dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.

4.2.3 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Nella nuova commissione i governi cantonali non saranno più rappresentati. Le richieste dei Cantoni potranno però pervenire tramite i rappresentanti degli organi esecutivi (casce di compensazione AVS, uffici AI) e delle autorità di vigilanza cantonali LPP. Inoltre, i Cantoni verranno sistematicamente consultati in merito ai progetti legislativi relativi alla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nel quadro delle procedure di consultazione.

4.2.4 Commissione federale dell'abitazione (CFAB)

Lo scioglimento della CFAB non ha ripercussioni né per i Cantoni e i Comuni né per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le competenze necessarie sono disponibili all'interno dell'Amministrazione e vengono già integrate attraverso il coinvolgimento mirato di esperti esterni, gruppi di accompagnamento e di lavoro e tavole rotonde con i rappresentanti degli inquilini e dei proprietari, dei Cantoni (in particolare della DCPA), delle associazioni di Città e Comuni nonché dell'industria edilizia e immobiliare. I compiti potranno così essere svolti in modo più rapido ed efficiente rispetto a quanto avviene nella struttura di una commissione extraparlamentare.

4.2.5 Consiglio per l'assetto del territorio (COTER)

Lo scioglimento del COTER non ha ripercussioni né per i Cantoni e i Comuni né per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Se necessario, eventuali requisiti pos-

sono essere sollevati nell'ambito della Conferenza sull'assetto del territorio della Confederazione (piattaforma di coordinamento e cooperazione per i compiti federali con impatto territoriale) oppure possono essere commissionati studi esterni specifici e puntuali sulle misure pertinenti. Quest'ultimo approccio può essere realizzato in collaborazione con gli attori interessati dalla politica di pianificazione del territorio e dalla politica regionale, quali la Conferenza tripartita (piattaforma politica della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e dei Comuni che promuove la cooperazione tra i livelli istituzionali, ma anche tra le aree urbane e quelle rurali), EspaceSuisse, regionsuisse o il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB).

4.2.6 Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV

Se necessario, l'UFAM continuerà a coinvolgere i Cantoni.

4.2.7 Commissione federale di accreditamento (AKKO)

Lo scioglimento dell'AKKO e l'istituzione di un Consiglio consultivo di accreditamento non hanno ripercussioni né per i Cantoni e i Comuni né per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

4.2.8 Commissione federale per la preparazione alle pandemie

Attualmente, Cantoni e Comuni sono rappresentati direttamente nella CFP in qualità di membri. Dopo lo scioglimento della CFP dovranno trovare nuove modalità per essere coinvolti, per esempio attraverso l'Associazione dei medici cantonali della Svizzera, l'Associazione dei farmacisti cantonali e l'Associazione dei Comuni Svizzeri. Per compensare la perdita di questa piattaforma permanente, Cantoni e Comuni potrebbero essere coinvolti indirettamente tramite le loro reti, segnatamente i servizi medici cantonali o l'SSPH+, preservando così una certa forma di partecipazione.

4.3 Ripercussioni sull'economia

L'avamprogetto ha ripercussioni minime o nulle sull'economia. Di seguito vengono fornite informazioni più dettagliate per ognuna delle commissioni interessate.

4.3.1 Consiglio svizzero della scienza (CSS)

Con lo scioglimento del CSS la promozione della ricerca e dell'innovazione sarà attuata in modo più mirato e agile, per cui sono presumibili impulsi positivi per l'economia.

4.3.2 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

I datori di lavoro e i sindacati saranno rappresentati anche nella nuova commissione.

4.3.3 Commissione federale dell'abitazione (CFAB)

Lo scioglimento della CFAB non ha ripercussioni sull'economia. Lo scambio di informazioni con gli attori interessati avviene in modo più rapido ed efficace, al livello operativo o politico appropriato, e non pregiudica la situazione dei locatari.

4.3.4 Commissione federale del consumo (CFC)

Lo scioglimento della CFC non ha ripercussioni sull'economia.

4.3.5 Commissione peritale per la tassa d'incentivazione sui COV

Se necessario, l'UFAM continuerà a coinvolgere singole associazioni settoriali o imprese.

4.4 Ripercussioni sulla società

L'avamprogetto non ha ripercussioni in ambito sanitario e sociale. Di seguito vengono fornite informazioni più dettagliate per ognuna delle commissioni interessate.

4.4.1 Commissione per la diffusione della formazione svizzera all'estero

L'Amministrazione federale intrattiene contatti regolari con le scuole svizzere, con *educationsuisse* (la loro associazione mantello) e con l'associazione dei Cantoni patroni delle scuole svizzere. Questi organi soddisfano sufficientemente le esigenze di scambio e consulenza dell'Amministrazione.

4.4.2 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Nella nuova commissione saranno rappresentate le associazioni di persone anziane e di persone con disabilità. Le richieste di questi portatori d'interesse continueranno dunque a essere sostenute in quella sede.

4.4.3 Commissione federale del consumo (CFC)

Lo scioglimento della CFC non ha ripercussioni sulla società. Dal 2020, presso l'Amministrazione federale, il punto di vista dei consumatori nell'elaborazione di nuovi atti normativi ha assunto una maggiore importanza, anche grazie ai «quick-check». In caso di scioglimento della CFC, tutti i gruppi di interesse attualmente rappresentati al suo interno potranno comunque presentare i loro pareri nell'ambito delle consultazioni.

4.4.4 Commissione federale per la preparazione alle pandemie

Le ripercussioni sociali e sanitarie dello scioglimento della CFP non sarebbero immediate, poiché il Piano pandemico nazionale è appena stato rivisto. Tuttavia, a medio e lungo termine sarebbe importante assicurare la qualità della preparazione alle pandemie.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

L'avamprogetto si fonda sull'articolo 178 capoverso 1 Cost. che autorizza il Consiglio federale a organizzare l'Amministrazione federale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'avamprogetto concerne esclusivamente l'organizzazione dell'Amministrazione federale e non solleva alcuna questione relativa agli impegni internazionali della Svizzera.

5.3 Forma dell'atto

L'avamprogetto posto in consultazione riguarda sia leggi che ordinanze. Le rispettive forme di atto normativo in vigore sono mantenute.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

L'avamprogetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno e limiti di spesa tali da comportare spese uniche superiori a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

L'avamprogetto non modifica la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

5.6 Delega di competenze legislative

L'avamprogetto non prevede alcuna delega di competenze. L'organizzazione dell'Amministrazione federale è già di competenza del Consiglio federale (art. 178 Cost.).

5.7 Protezione dei dati

L'avamprogetto non prevede il trattamento di dati personali.

Abbreviazioni

AI	assicurazione per l'invalidità
AKKO	Commissione federale di accreditamento
AVS	assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CAF	Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini
CAPCC	Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni
CdG-S	Commissione della gestione del Consiglio degli Stati
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CFAB	Commissione federale dell'abitazione
CFC	Commissione federale del consumo
CFP	Commissione federale per la preparazione alle pandemie
CIP-N	Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale
Cm Tm AOSS	Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
ComNBC	Commissione federale per la protezione NBC
COMCO	Commissione della concorrenza
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
COTER	Consiglio per l'assetto del territorio
COV	composto organico volatile

CPA	Controllo parlamentare dell'amministrazione
CSS	Consiglio svizzero della scienza
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
ERI	educazione, ricerca e innovazione
ETP	equivalente a tempo pieno
FGK	Commissione federale della fondazione Gottfried Keller
FNS	Fondo nazionale svizzero
IPG	indennità per perdita di guadagno
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LAPub	Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (RS 172.056.1)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LCo	Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione; RS 172.061)

LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)
LL	Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro; RS 822.11)
LOGA	Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)
LOTG	Legge federale 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51)
LPMed	Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche; RS 811.11)
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
LPRI	Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1)
LPSU	Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; RS 414.20)
LRaP	Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50)
LSSE	Legge federale del 21 marzo 2014 sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (Legge sulle scuole svizzere all'estero; RS 418.0)
OAccD	Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accREDITamento e sulla designazione; RS 946.512)
OCOV	Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018)
OLOGA	Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1)

O-LPRI	Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione; RS 420.11)
OPMed	Ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche; RS 811.112.0)
ORaP	Ordinanza du 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (RS 814.501)
OSSE	Ordinanza del 28 novembre 2014 sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all'estero; RS 418.01)
PF	Politecnici federali
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFCL	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
UFPP	Ufficio federale della protezione della popolazione
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SSPH+	Swiss School of Public Health plus